

Echi d'Europa

Segnalazioni di giurisprudenza europea



Ad iniziativa dell'Ufficio Studi, massimario e formazione

in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sommario

1) Causa C-132/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema della Polonia) il 10 marzo 2020 2

2) Causa C-83/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 17 febbraio 2020 – BCP Lux 2 Sàrl e altri / Banco de Portugal 5

3) Causa C-198/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Tribunale Distrettuale di Varsavia, Polonia) il giorno 11 maggio 2020 8

4) Causa C-151/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof (Corte Suprema, Austria) il 27 marzo 2020 11

5) Causa C-117/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 3 marzo 2020 ... 15

6) Causa C- 116/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara (Romania) il 28 febbraio 2020 16

7) Causa C-175/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) il 14 aprile 2020 20

Rassegna curata, per l'Ufficio Studi, dal Pres. Claudio Contessa e della Cons. Marina Perrelli

1) Causa C-132/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema della Polonia) il 10 marzo 2020

Link: [Causa C-132/20](#)

Giudice del rinvio:

Sąd Najwyższy (Tribunale regionale di Świdnica, Polonia)

Parti:

Attori: BM, DM, EN

Convenuta: Getin Noble Bank

Il caso

Nel febbraio del 2017 i signori BN, DM ed EN convengono in giudizio una banca di diritto polacco al fine di sentir dichiarare la natura abusiva delle clausole contenute in un contratto di finanziamento da loro concluso con tale banca (e quindi, la violazione della Direttiva 93/13/CE relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori). La domanda viene proposta dinanzi al Sąd Okręgowy w Świdnicy (Tribunale regionale di Świdnica) il quale accoglie solo in parte la domanda e condanna la banca convenuta al pagamento in favore degli attori di un ristoro economico. Il Giudice di primo grado ritiene, in particolare, soltanto in parte fondata la doglianza fondata sul carattere abusivo delle clausole oggetto di contestazione.

La sentenza in questione viene appellata dinanzi al Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Corte d'appello di Breslavia) dagli interessati, i quali insistono nell'invocare una declaratoria di integrale illegittimità delle clausole contrattuali contestate. Tuttavia la Corte d'appello respinge l'impugnativa e conferma la decisione di primo grado (e, con essa, il solo parziale accoglimento dell'originario ricorso).

A questo punto della vicenda gli interessati ricorrono per cassazione dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema; in prosieguo: la «Corte suprema») nella parte in cui il Sąd Apelacyjny aveva respinto il ricorso in appello degli attori e statuito sulle spese.

I ricorrenti lamentano, fra l'altro, l'illegittima composizione della Corte d'appello, della quale fanno parte alcuni Magistrati che hanno iniziato la propria carriera durante il periodo socialista e la cui nomina – almeno *ab initio* – risulta disposta per ragioni di contiguità al regime politico al governo in Polonia nella seconda metà del Novecento.

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Se l'articolo 2, l'art. 4, par. 3, l'art. 6, par. 1 e 3, nonché l'art. 19, par. 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (...), in combinato disposto con l'art. 47, par. 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e con l'art. 267, terzo comma, TFUE (...) debbano essere interpretati nel senso che costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e adeguatamente qualificato ai sensi del diritto dell'Unione

europea, l'organo di cui fa parte una persona nominata alla funzione di giudice per la prima volta – o successivamente (presso un organo giurisdizionale di grado superiore) – da un organo politico del potere esecutivo di uno Stato con regime totalitario, non democratico e comunista («Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej»: Consiglio di Stato della Repubblica popolare di Polonia), su proposta del Ministro della Giustizia, tenuto conto, in particolare, (1) della mancanza di trasparenza dei criteri di nomina, (2) della possibilità di revocare il giudice in qualsiasi momento, (3) della mancata partecipazione, alla procedura di nomina, della magistratura e (4) delle autorità pubbliche competenti, la cui composizione risultasse da elezioni democratiche, circostanze che potrebbero minare la fiducia che la giustizia deve ispirare in una società democratica. (...).”

La normativa europea di riferimento

TUE, art. 2; art. 4, par. 3; art. 6, par. 1 e 3; art. 19.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 38.

Dir. 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

L'interesse a livello europeo

L'ordinanza di rimessione è stata adottata nell'ambito di una vicenda avente ad oggetto il tema delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ma i suoi aspetti essenziali riguardano il ben diverso tema dell'indipendenza e dell'imparzialità della Magistratura ai sensi dell'art. 47 della Carta di Nizza.

È noto che negli anni più recenti in numerose occasioni gli Organi dell'UE abbiano contestato le ingerenze del potere esecutivo sulle prerogative della Magistratura e il contrasto che tali ingerenze determinano con i principi di indipendenza, imparzialità e qualificazione che devono in ogni caso essere garantiti ai giudici.

Solo per ricordare alcuni fra i principali momenti di tale vicenda, va qui ricordato che nel novembre del 2019 la Corte di giustizia ha dichiarato che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi sulla stessa gravanti ai sensi dei Trattati per aver introdotto una normativa pensionistica idonea a pregiudicare l'indipendenza della Magistratura e per aver in tal modo consentito un'indebita ingerenza sulle prerogative di indipendenza della Magistratura.

Ancora nel novembre del 2019 la Corte di giustizia ha dichiarato l'incompatibilità con il diritto UE delle riforme polacche in materia di nomina dei componenti del Consiglio nazionale della Magistratura polacco (Krs) e di istituzione di una Sezione disciplinare della Corte Suprema, poiché *“le condizioni oggettive nelle quali è stato creato l'organo ... e le caratteristiche del medesimo nonché il modo in cui i suoi membri sono stati nominati”*, possono essere idonei *“a generare dubbi legittimi, nei singoli, quanto all'impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo (...).”*

Inoltre, nell'aprile del 2020 la Commissione europea ha adito la Corte di giustizia contestando l'illegittimità eurounitaria delle disposizioni adottate dalla Polonia in ordine alle competenze della camera disciplinare della Corte suprema sui procedimenti disciplinari riguardanti i giudici.

... e nazionale

La questione posta dall'ordinanza di rimessione in rassegna presenta, com'è evidente, un notevole interesse 'di sistema' al livello dei singoli Stati membri.

2) Causa C-83/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 17 febbraio 2020 – BCP Lux 2 Sàrl e altri / Banco de Portugal

Link: [Causa C-83/20](#)

Giudice del rinvio:

Supremo Tribunal Administrativo

Parti:

Ricorrenti: BPC Lux 2 Sàrl e altri

Resistente: Banco de Portugal e altri

Il caso

Il Banco Espírito Santo SA (istituto di credito di diritto portoghese) viene colpito da una grave crisi finanziaria e numerosi fra i suoi creditori avviano una procedura di insolvenza nei suoi confronti.

I creditori chiedono che, al fine di soddisfare i propri diritti, vengano attivati tutti gli strumenti previsti dalla Direttiva 2014/59/UE (che introduce un regime armonizzato per la gestione delle crisi bancarie – c.d. ‘Direttiva BRRD’), con particolare riguardo alla separazione coattiva delle attività e al c.d. ‘*bail in*’ (che comporta il superamento della crisi della Banca attraverso l’esclusivo coinvolgimento dei suoi azionisti, obbligazionisti e correntisti).

Nel corso del 2014 il Governo portoghese approva un decreto-legge che (attuando solo in parte la Direttiva 2014/59/UE) introduce nel diritto portoghese *alcuni soltanto* fra gli strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva, escludendo in particolare quelli invocati dai creditori della Banca.

Conseguentemente, le Istituzioni finanziarie portoghesi avviano nei confronti della Banca l’azione di risoluzione sulla base della nuova disciplina nazionale; tale azione viene tuttavia contestata in giudizio dai creditori della Banca, fino al grado di legittimità, demandato al Supremo Tribunal Administrativo.

Il Supremo Giudice amministrativo portoghese si domanda, in particolare, se la normativa portoghese del 2014 (la quale ha recepito solo in parte il contenuto della Direttiva 2014/59/UE – oltretutto in una fase storica in cui non era ancora scaduto il termine per il suo recepimento -) si ponga in contrasto con gli obblighi rinvenienti dalla direttiva stessa e, più in generale, con le pertinenti previsioni della Carta di Nizza.

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Se il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e la direttiva 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (...) e, in particolare, i suoi articoli 36, 73 e 74, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui [al procedimento principale] e di cui l’azione di risoluzione consistente nella

creazione di un ente-ponte e nello strumento della separazione delle attività costituisce applicazione, che, avendo trasposto parzialmente detta direttiva e durante tutto il periodo di trasposizione della medesima:

- a) non prevede la realizzazione di una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e delle passività dell'ente soggetto all'azione di risoluzione anteriormente alla sua adozione;
- b) non prevede il pagamento di un eventuale corrispettivo, in funzione della valutazione di cui alla lettera a), all'ente soggetto a risoluzione o, se del caso, agli azionisti o ai detentori di altri titoli di proprietà e che, invece di ciò, si limita a prevedere che l'eventuale eccedenza del ricavato della vendita della banca-ponte deve essere destinata all'ente creditizio originario o alla sua massa fallimentare;
- c) non prevede che gli azionisti dell'ente soggetto all'azione di risoluzione hanno il diritto di ricevere una somma non inferiore a quella che si stima che riceverebbero nel caso di liquidazione totale dell'ente secondo le procedure ordinarie di insolvenza, prevedendo tale meccanismo di salvaguardia unicamente per i creditori i cui crediti non sono stati ceduti;
- d) non prevede una valutazione, a prescindere dalla valutazione di cui alla lettera a), al fine di determinare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento più favorevole nel caso in cui l'ente soggetto a risoluzione fosse stato assoggettato a procedura di insolvenza ordinaria.

Se, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia risultante dalla sentenza del 18.12.1997, «Inter-Environnement Wallonie» [causa C-129/96, successivamente riaffermata dalla Corte stessa], una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, che costituisce trasposizione parziale della direttiva 2014/59/UE, possa, nel contesto dell'applicazione dell'azione di risoluzione, compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva e in particolare dai suoi articoli 36, 73 e 74.

La normativa europea di riferimento

Carta dei diritti fondamentali dell'UE, articolo 17 (*Diritto di proprietà*) e articolo 52 (*Portata e interpretazione dei diritti e dei principi*)

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014 *che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (...)*

L'interesse a livello europeo

L'ordinanza di rimessione pone due questioni, una di teoria generale ed una specifica relativa alla disciplina in tema di gestione delle crisi bancarie.

La questione generale riguarda gli obblighi - per così dire 'in negativo' - che gravano sugli Stati membri in relazione alle previsioni di una direttiva UE nel periodo temporale in cui non è ancora decorso il termine per il recepimento. Secondo consolidati orientamenti della Corte, il principio di leale collaborazione comporta che, prima ancora della scadenza del termine in questione, gravi comunque sugli Stati membri

l'obbligo di non adottare disposizioni nazionali che si pongano in consapevole contrasto con le previsioni della direttiva non ancora recepita (sul punto – fra le molte – CGUE, sent. in causa C-27/15, *Pippo Pizzo*).

La questione specifica riguarda la compatibilità con la Carta di Nizza e con la stessa Direttiva BRRD del 2014 di una disciplina nazionale (quale quella portoghese) la quale disciplini gli strumenti per affrontare le crisi bancarie limitando il novero di strumenti a disposizione delle Autorità nazionali e, in particolare, esclude il ricorso al c.d. *'bail-in'* (il quale addebita in sostanza i costi per la risoluzione della crisi agli azionisti, agli obbligazionisti e ai correntisti).

... e nazionale

La questione degli strumenti giuridici da approntare per prevenire e fronteggiare gli effetti dei dissesti degli enti creditizi è stata particolarmente avvertita anche in Italia, in occasione di crisi bancarie e, talvolta, di taluni interventi straordinari di salvataggio ad opera della mano pubblica.

Dal punto di vista normativo va segnalato che i decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 2015 hanno recepito nell'ordinamento nazionale la Dir. 2014/59/UE (la "*Bank Recovery and Resolution Directive*" o "*BRRD*"), oggetto dell'ordinanza di rinvio in esame.

In particolare, attraverso puntuali modifiche al T.U. bancario n. 385 del 1993 è stata introdotta anche nell'ordinamento interno la figura del *'bail-in'*, comportante la *riduzione o la conversione forzata in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori (e, in ultima analisi, anche dei correntisti)*.

3) Causa C-198/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Tribunale Distrettuale di Varsavia, Polonia) il giorno 11 maggio 2020

Link: [Causa C-198/20](#)

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Tribunale Distrettuale di Varsavia, Polonia)

Parti:

Attori: MN, DN, JN, ZN

Convenuta: X Bank S.A.

Il caso

Nel luglio del 2008 i signori MN (studente in scienze pedagogiche) e DN (studente in economia) sottoscrivono con la Banca polacca X S.A. (avvalendosi della garanzia dei sigg.ri JN – dipendente comunale – e ZN – conducente di mezzi pubblici senza titoli di studio -) un contratto di mutuo fondiario ipotecario per la somma di 150mila zloty polacchi (PLN - al cambio attuale, pari a circa 33mila euro).

Il contratto viene concluso attraverso un consulente/mediatore e senza alcun contatto fra le parti e la banca.

Il consulente/mediatore, rappresentando la difficoltà di ottenere credito bancario in ragione del limitato merito creditizio dei richiedenti, li induce a sottoscrivere un prodotto il quale prevede che, a partire da una certa data (dicembre 2012) il rimborso delle rate di mutuo verrà convertito e indicizzato in franchi svizzeri (CHF), anche se le rate verranno materialmente versate in PLN.

I contraenti affermano di non aver ricevuto adeguate informazioni precontrattuali prima della stipula del contratto (con particolare riguardo alla questione dell'indicizzazione in CHF) e, in ogni caso, di non avere letto e compreso il contenuto esatto delle clausole contrattuali.

Nel corso degli anni (stante la svalutazione del PLN rispetto al CHF) i ricorrenti verificano che le rate del mutuo sono sempre più onerose e pertanto propongono reclamo avverso la Banca, lamentando l'abusività della richiamata clausola di indicizzazione.

Non avendo ottenuto ragione in via stragiudiziale, i sigg.ri MN e DN adiscono il Giudice polacco competente (Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie), al fine di sentir dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento.

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Se l'articolo 2, lettera b), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 4, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché i suoi considerando (...) debbano essere interpretati nel senso che la tutela dei consumatori garantita dalla

direttiva 93/13 è riconosciuta a tutti i consumatori; o se, come suggerisce il punto 74 della sentenza della Corte, del 30 aprile 2014, nella causa *Árpád Kásler*, la tutela dei consumatori sia garantita solo a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito. In altri termini, se il giudice nazionale possa dichiarare abusive le clausole di un contratto concluso da qualsiasi consumatore o possa dichiarare abusive soltanto le clausole di un contratto concluso da un consumatore che può essere considerato un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito.

Laddove la risposta al predetto quesito sia nel secondo dei sensi indicati, il Giudice rimettente chiede alla Corte di giustizia se la tutela dei consumatori di cui alla Dir. 92/13/CE possa, quanto meno, essere riconosciuta al consumatore il quale, prima di sottoscrivere il contratto con il professionista, non abbia letto le bozze del contratto, ovvero – pur avendole lette – non le abbia comprese.

La normativa europea di riferimento

Dir. 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, artt. 2, 3 e 4.

L'interesse a livello europeo

Nel corso degli anni la Corte di giustizia ha avuto modo in più occasioni di definire l'ambito di applicazione delle tutele consumeristiche di cui alla Dir. 93/13/CEE, anche con riguardo ai contratti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti finanziari.

L'articolo 4 della Direttiva parte dal presupposto che la nozione di 'abusività' non possa essere fornita una volta per tutte e che la stessa vada adeguatamente contestualizzata in relazione alle peculiarità del caso concreto (la nozione in parola va infatti definita *“tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende”*).

In particolare, la giurisprudenza della Corte ha chiarito che le tutele consumeristiche (ivi comprese le conseguenze in caso di clausole commerciali abusive) non vadano riconosciute in modo indistinto, ma che possano essere accordate unicamente ad *“un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito”* (in tal senso la sentenza *Árpád Kásler* dell'aprile 2014, in causa C-26/13). La definizione in parola – compendiata nella nozione di *‘consumatore medio’* – è stata in seguito trasfusa nella Dir. 2005/29/CE.

Neppure i chiarimenti forniti dalla Corte di giustizia hanno fugato tutti i dubbi interpretativi sul punto. Ad esempio ci si domanda se sia meritevole della tutela dei consumatori un soggetto il quale (come è avvenuto nel caso in esame), pur essendo privo di adeguate conoscenze tecniche di settore, non abbia ritenuto di farsi coadiuvare, potendo e dovendo comprendere comunque l'importanza del contratto che andava a stipulare (e gli obblighi che andava conseguentemente ad assumere).

... e nazionale

Il D.L. n. 146 del 2.8.2007 ha recepito nell'Ordinamento nazionale gli obblighi previsti dalla Direttiva europea n. 2005/29/CE e, modificando *in parte qua* il Codice del consumo del 2005, ha introdotto la nozione di 'consumatore medio'.

La nozione in parola viene utilizzata (dal Legislatore, ma anche dalla giurisprudenza) al fine di *misurare e contestualizzare* gli obblighi di informazione e comunicazione gravanti sul professionista, nonché – più in generale – l'intero *setting* di strumenti di tutela previsti dal Titolo III del 'Codice', relativo alle pratiche commerciali scorrette, ingannevoli o aggressive.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, ad esempio, che una pratica commerciale, per essere considerata scorretta, presuppone l'induzione del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente avveduto a prendere una decisione commerciale che normalmente non avrebbe preso tenuto conto delle caratteristiche del mercato in cui opera le proprie scelte (in tal senso – *ex multis* -: Cons. Stato, VI, 3347/2019).

4) Causa C-151/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof (Corte Suprema, Austria) il 27 marzo 2020

Link: [Causa C-151/20](#)

Giudice del rinvio:

Oberster Gerichtshof (Austria)

Parti:

Ricorrenti: Bundeswettbewerbsbehörde

Resistente: Nordzucker AG 2. Südzucker AG 3. Agrana Zucker GmbH

Il caso

La questione riguarda la Nordzucker e la Südzucker, due produttori di zucchero tedeschi *leader* in Europa e la società alimentare Agrana, controllata dalla società Südzucker, che gestisce due stabilimenti di produzione di zucchero in Austria, oltre a disporre, attraverso delle controllate, di altri stabilimenti in Europa orientale.

Per decenni, per ragioni storiche e in considerazione dell'omogeneità del prodotto e degli elevati costi di trasporto, il mercato tedesco dello zucchero è stato ripartito nei mercati centrali dei grandi produttori tedeschi («regola del mercato nazionale») e non sono stati considerati i mercati stranieri, nemmeno quelli, come l'Austria, in cui operavano controllate dei produttori tedeschi di zucchero.

Con decisione del 18 febbraio 2014, passata in giudicato, il Bundeskartellamt, cioè l'Autorità federale tedesca garante della concorrenza, ha irrogato alla Südzucker una sanzione pecuniaria poiché, nel periodo compreso tra il 2001 e il 2009, in diverse località della Repubblica federale di Germania, alcuni dei suoi responsabili avevano intenzionalmente violato il divieto di concludere tra imprese in concorrenza accordi che potessero pregiudicare il commercio tra Stati membri e che avessero per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato interno, o avevano colposamente ommesso di adottare le necessarie misure di controllo per impedire la violazione del divieto di intese.

La Bundeswettbewerbsbehörde, cioè l'Autorità federale garante della concorrenza austriaca, ha chiesto l'accertamento nei confronti della Nordzucker della violazione dell'articolo 101 TFUE e delle corrispondenti disposizioni della legge nazionale in materia di intese e, nei confronti della Südzucker l'irrogazione di un'ammenda per il periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 21 settembre 2006, oltre a un'ulteriore ammenda, in via solidale con la Agrana, per il periodo dal 22 settembre 2006 al 31 ottobre 2008.

Il giudice di primo grado ha respinto le domande della Bundeswettbewerbsbehörde, che ha impugnato la decisione.

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

1) Se il terzo criterio previsto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di concorrenza ai fini dell'applicabilità del principio del «*ne bis in idem*», vale a dire la necessità che si verta sul medesimo interesse giuridico tutelato, trovi applicazione anche quando le autorità garanti della concorrenza di due Stati membri sono chiamate ad applicare, per la medesima fattispecie e in relazione alle medesime persone, unitamente a disposizioni nazionali, anche le medesime norme giuridiche di diritto europeo (nella fattispecie: Articolo 101 TFUE).

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2) Se in un siffatto caso di applicazione parallela del diritto della concorrenza europeo e nazionale sussista il medesimo interesse giuridico tutelato.

3) Se, inoltre, ai fini dell'applicazione del principio del «*ne bis in idem*» rilevi se la decisione sull'ammenda cronologicamente anteriore adottata dall'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro abbia, dal punto di vista dei fatti, tenuto conto degli effetti dell'infrazione alle norme in materia di concorrenza su un altro Stato membro, la cui autorità garante abbia adottato solo successivamente la propria decisione nell'ambito del procedimento in materia di concorrenza svoltosi dinanzi ad essa.

4) Se anche un procedimento in cui, dato il coinvolgimento di un partecipante al programma nazionale di clemenza, può essere accertata unicamente la sua infrazione al diritto della concorrenza, rappresenti un procedimento dominato dal principio del «*ne bis in idem*» o se un siffatto accertamento dell'infrazione sia ammesso a prescindere dall'esito di un procedimento anteriore concernente l'infrazione di un'ammenda (in un altro Stato membro).

La normativa europea di riferimento

Articolo 101 TFUE, articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali, articolo 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAAS), articolo 2 del regolamento (CE) n. 1184/2006, articolo 2 del regolamento n. 26/1962, articolo 209, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, regolamento (CE) n. 318/2006, considerando 18 e 37 e articoli 5, 13, paragrafi 1 e 2, e articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003

L'interesse a livello europeo

Nell'ambito del diritto della concorrenza e nel quadro del procedimento sanzionatorio parallelo da parte della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza, la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia sostiene che il principio «*ne bis in idem*» può essere applicato, con riferimento alla «componente dell'«*idem*», solo laddove siano soddisfatti tre criteri cumulativi («triade»): l'identità dei fatti,

l'identità del contravventore e l'identità dell'interesse giuridico tutelato. Il suddetto principio dev'essere rispettato anche nei procedimenti diretti all'irrogazione di ammende in materia di diritto della concorrenza (sentenze della Corte Toshiba, C-17/10, punto 94; Limburgse Vinyl, C-238/99 P, punto 59; Aalborg Portland, C-204/00 P, punti da 338 a 340, e Showa Denko, C-289/04 P, punto 50) e vieta che un'impresa venga condannata o perseguita un'altra volta, per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione non impugnabile (Limburgse Vinyl, C-238/99 P, punto 59).

In particolare, nelle sentenze Aalborg Portland, C-204/00, punto 338, e Toshiba, C-17/10, punto 94, la Corte ha spiegato che un'impresa non può avvalersi del principio del «*ne bis in idem*» se la Commissione ha sanzionato una condotta diversa da quella imputata alla stessa impresa e che è stata oggetto di una decisione anteriore di un'autorità nazionale garante della concorrenza, e ciò anche quando le due decisioni si riferiscano a contratti e accordi tra loro intrinsecamente connessi.

Merita, però, di essere evidenziato che il diritto nazionale e il diritto dell'Unione si sono via via compenetrati in maniera sempre più forte, e ciò ha determinato un contrasto tra il terzo criterio della «triade» - l'identità dell'interesse giuridico tutelato, come applicato all'ambito del diritto della concorrenza - e l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali, il protocollo n. 7 alla CEDU e la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAAS).

Infatti, in forza degli atti da ultimo richiamati, nel diritto dell'Unione l'identità di una violazione è determinata sulla base di due criteri: l'identità dei fatti e del contravventore. Per contro, la qualificazione giuridica o l'interesse tutelato non sono dirimenti ai fini dell'applicazione del principio del «*ne bis in idem*». La Corte ha applicato detto approccio, strettamente legato alla più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), in casi concernenti la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (sentenze Esbroeck, C-436/04, punto 36; Luca Menci, C-524/15, punto 35, e Von Straaten, C-150/05, punto 53; v., anche, le conclusioni dell'avvocato generale nella causa Powszechny Zakład, C-617/17, paragrafo 25).

Dalla pregressa giurisprudenza della Corte non emerge se questi principi debbano valere anche laddove, nell'ambito di procedimenti in materia di diritto della concorrenza vertenti sui medesimi fatti, due Stati membri dell'Unione europea siano chiamati ad applicare a una stessa persona, per una condotta tenuta in un momento in cui essi erano membri dell'UE, non solo il proprio diritto nazionale, ma anche il diritto della concorrenza dell'Unione.

... e nazionale

Nel pacchetto di modernizzazione della Commissione europea approvato nel settore correlato della competenza delle autorità garanti della concorrenza, il considerando 18 del regolamento n. 1/2003 indica, quale obiettivo, che ogni caso sia trattato da una sola autorità. Tuttavia, in base alla sentenza della Corte nella

causa Toshiba, C-17/10, ciò non può essere interpretato nel senso che l'autorità nazionale perde la sua competenza ad applicare il diritto nazionale, quando la Commissione ha essa stessa adottato una decisione. In maniera corrispondente, l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di cui trattasi stabilisce che, quando le autorità garanti della concorrenza di più Stati membri hanno ricevuto una denuncia riguardo al medesimo accordo o alla medesima pratica, il fatto che un'autorità garante della concorrenza stia esaminando il caso costituisce, per le altre autorità, un motivo sufficiente per sospendere il procedimento o per respingere la denuncia, ma non priva le dette autorità della loro competenza. Inoltre, a norma del paragrafo 2 della disposizione di cui trattasi, un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro o la Commissione possono respingere una denuncia contro un accordo, una decisione di un'associazione o una pratica, se è trattata da un'altra autorità garante della concorrenza.

Tuttavia, posto che queste disposizioni di diritto derivato cercano di creare un sistema quanto più possibile efficiente di competenze nella rete delle autorità garanti della concorrenza, non può trarsene alcun elemento utile ai fini della questione dell'applicazione del principio del *«ne bis in idem»* nel caso in cui due autorità nazionali garanti della concorrenza intervengano contro le stesse persone in relazione alla medesima condotta, nonché, in caso di risposta affermativa, dell'estensione del predetto principio, nel senso, cioè, che lo stesso vieti che un'impresa venga condannata per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia già stata sanzionata o assolta in forza di una precedente decisione non impugnabile.

5) Causa C-117/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 3 marzo 2020

Link: [Causa C-117/20](#)

Giudice del rinvio:

Cour d'appel de Bruxelles (Belgio)

Parti:

Ricorrenti: bpost SA

Resistente: Autorité belge de la concurrence

Intervenienti : Publimail SA Commissione europea

Si tratta di rimessione che involge questioni simili alla causa C -151/2020.

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

1) Se il principio del *ne bis in idem*, garantito dall'articolo 50 della Carta, debba essere interpretato nel senso che non impedisce all'autorità amministrativa competente di uno Stato membro di imporre un'ammenda per violazione del diritto europeo della concorrenza, in una situazione in cui la stessa persona giuridica è già stata liberata in via definitiva da un'ammenda amministrativa impostale dall'autorità di regolamentazione postale nazionale per una presunta violazione della legislazione postale, con riferimento ai medesimi fatti o a fatti analoghi, dal momento che il criterio dell'unità dell'interesse legale protetto non è soddisfatto in quanto la presente causa ha ad oggetto due differenti violazioni di due normative distinte rientranti in due settori giuridici separati.

2) Se il principio del *ne bis in idem*, garantito dall'articolo 50 della Carta, debba essere interpretato nel senso che non impedisce all'autorità amministrativa competente di uno Stato membro di imporre un'ammenda per violazione del diritto europeo della concorrenza, in una situazione in cui la stessa persona giuridica è già stata liberata in via definitiva da un'ammenda amministrativa impostale dall'autorità di regolamentazione postale nazionale per una presunta violazione della normativa postale, con riferimento ai medesimi fatti o a fatti analoghi, per il motivo che una limitazione del principio del *ne bis in idem* sarebbe giustificata dal fatto che la normativa in materia di concorrenza persegue un obiettivo complementare di interesse generale, ossia salvaguardare e mantenere un sistema senza distorsioni della concorrenza nel mercato interno, e non va oltre quanto è appropriato e necessario in vista del raggiungimento dell'obiettivo legittimamente perseguito da tale normativa; e/o in vista della tutela del diritto e della libertà d'impresa degli altri operatori sulla base dell'articolo 16 della Carta.

6) Causa C- 116/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara (Romania) il 28 febbraio 2020

Link: [Causa C- 116/20](#)

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel Timișoara (Romania)

Parti:

Ricorrente: S. C. Avio Lucos SRL

Resistenti: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Dolj Agenția de Plăți și Intervenți e pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central

Il caso

La ricorrente SC Avio Lucos SRL, persona giuridica rumena il cui oggetto sociale è costituito da «attività di supporto alla produzione vegetale», ha chiesto, con domanda di pagamento registrata presso l'Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (Agenzia per i pagamenti e gli interventi a favore SC AVIO LUCOS 5 dell'agricoltura; in prosieguo: l'«APIA») – Centrul Județean Dolj (Centro distrettuale di Dolj), il pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie (SAPS) per 170,36 ettari di pascolo (prati permanenti comunali usati individualmente).

Con decisione dell'APIA – Centro distrettuale di Dolj del 20 ottobre 2017 è stata respinta la domanda della ricorrente in quanto quest'ultima non avrebbe garantito il carico minimo di 0,3 UBA/ettaro per l'intera superficie di pascolo di 170,36 ettari. Il previo reclamo della ricorrente avverso tale decisione è stato respinto dall'APIA – Centro distrettuale di Dolj il 4 gennaio 2018.

Con la sentenza del 28 gennaio 2018 il Tribunale superiore di Dolj ha respinto il ricorso ritenendo che il contratto di concessione depositato sia stato stipulato in violazione di talune disposizioni legislative e che la ricorrente abbia creato condizioni artificiali al fine di ottenere il sostegno finanziario.

Avverso tale sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi alla Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d'appello di Alba Iulia, Romania), affermando che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 definisce l'agricoltore come una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati e che esercita un'attività agricola e che, pertanto, potrebbe beneficiare di pagamenti attraverso la prova della propria qualità di agricoltore in attività, non potendo essere esclusa da tale beneficio a causa della propria organizzazione come società commerciale.

Le questioni pregiudiziali rimesse alla Corte

1) Se il diritto dell'Unione applicabile al sostegno finanziario relativo all'anno agrario 2014 – in particolare il regolamento (CE) n. 73/2009 e il regolamento n. 1122/2009 – osti all'istituzione, attraverso il diritto nazionale, di un obbligo di fornire la prova del diritto di uso su una superficie di terreno al fine di ottenere il sostegno finanziario relativo ai regimi di superficie.

2) Nella misura in cui il diritto dell'Unione non osti alla normativa nazionale indicata nella prima questione, se il diritto dell'Unione (ivi compreso il principio di proporzionalità) osti – nel caso particolare in cui il diritto di sfruttamento della superficie agricola sia stato giustificato dal beneficiario attraverso la presentazione di un contratto di concessione di una superficie di pascolo (contratto in base al quale il richiedente ha acquisito il diritto di sfruttare il pascolo a suo rischio e a suo vantaggio, dietro pagamento di un canone) – a una normativa nazionale che impone, per la valida conclusione di un siffatto contratto di concessione, la condizione che il futuro concessionario sia esclusivamente allevatore o proprietario di animali.

3) Se rientri nella definizione di attività agricola di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 l'attività di un beneficiario di un regime di superficie che – avendo stipulato un contratto di concessione di un pascolo al fine di ottenere il diritto di sfruttare tale superficie e di ottenere diritti all'aiuto nell'anno agrario 2014 – stipuli successivamente un contratto di collaborazione con allevatori, contratto con cui consente l'utilizzo gratuito del terreno concesso ai fini del pascolo di animali, conservando il beneficiario il diritto di uso del terreno, ma obbligandosi a non ostacolare l'attività di pascolo e a realizzare attività di ripulitura del terreno da pascolo.

4) Se il diritto dell'Unione osti a un'interpretazione di una normativa nazionale quale l'articolo 431, paragrafo 2, del codice di procedura civile – relativo all'autorità di cosa giudicata di una decisione giudiziale definitiva –, secondo cui una decisione giudiziale definitiva con cui è stata accertata l'inammissibilità di una domanda di pagamento in considerazione del mancato rispetto del diritto nazionale relativo al requisito della legittimità del titolo di sfruttamento/uso sul terreno per il quale è stato chiesto un regime di superficie nell'anno agrario 2014 (nell'ambito di una controversia in cui è stato chiesto l'annullamento della decisione di applicazione di sanzioni pluriennali) impedisca di analizzare la conformità di tale requisito nazionale al diritto [dell'Unione] applicabile all'anno agrario 2014 in una nuova controversia, in cui viene esaminata la legittimità dell'atto di recupero delle somme indebitamente versate al richiedente, per il medesimo anno agrario 2014, fondato sulla stessa situazione di fatto e sulle stesse normative nazionali che sono state oggetto dell'analisi della decisione giudiziale definitiva precedente.

La normativa europea di riferimento

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009 L 30, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009 L 316, pag. 65).

L'interesse a livello europeo

La questione sottoposta alla Corte riguarda l'interpretazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 e, in particolare, se questo osti a una normativa nazionale con cui si prevede che l'attività minima che deve essere effettuata sulle superfici agricole mantenute abitualmente in uno stato idoneo al pascolo consiste nel pascolo degli animali utilizzati dall'agricoltore e, in caso di risposta negativa, se le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento possano essere interpretate nel senso che può essere considerato «agricoltore in attività» la persona giuridica che ha stipulato un contratto di concessione e che detiene animali in base a taluni contratti di comodato d'uso stipulati con persone fisiche.

...e nazionale

Il Consiglio di Stato con molteplici decisioni (cfr. Consiglio di Stato, III, n. 4192/2015; id. n. 2210/2017), richiamate le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 73/2009 concernente “norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune”, ha ritenuto che “consiste in attività agricola il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali secondo i prefissati requisiti minimi. Tuttavia tale attività, che nei pascoli magri si sostanzia essenzialmente nel pascolamento di animali, per essere definita agricola deve essere esercitata da un “agricoltore”, vale a dire chi esercita il pascolamento; e ciò anche solo al fine del mantenimento di dette condizioni, stante il ricordato principio del disaccoppiamento. Pertanto, non è irrilevante ai fini dell'ammissibilità al regime di aiuto del pagamento unico (RPU) che il soggetto richiedente ottenga la condizionalità delle superfici dichiarate a pascolo magro mediante pascolamento di bestiame di cui sia proprietario o detentore ovvero mediante pascolamento da parte di terzo col relativo bestiame, in quest'ultimo caso tale soggetto trasformandosi in semplice fruitore del sostegno, senza che abbia esercitato

la specifica attività agricola di cui trattasi; sostegno che, quindi, si risolve in una rendita finanziaria in relazione agli investimenti effettuati per l'acquisto o l'affitto di terreni da parte del c.d. sofa-farmer.”

In altri termini, secondo il Consiglio di Stato, “non è il soggetto richiedente, non definibile “agricoltore”, ma il terzo che realizza la condizionalità del terreno altrui, in tal modo venendo meno il presupposto soggettivo stesso dell'ammissibilità della relativa superficie e della conseguente concessione del rispettivo sostegno, prescritto da entrambi i citati regolamenti (CE) n. 1782/2003 e, ora, n. 73/2009. Il che non significa affatto che in tal modo venga reintrodotta il principio dell'accoppiamento, non richiedendosi un risultato produttivo, bensì che l'attività disaccoppiata (cioè non legata alla produzione) debba essere svolta dal detentore dei titoli”.

Resta infine sullo sfondo l'altra questione, riguardante la gerarchia esistente tra il giudicato interno e le norme del diritto europeo.

7) Causa C-175/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) il 14 aprile 2020

Link: [Causa C-175/20](#)

Giudice del rinvio:

Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia)

Parti:

Ricorrente: SIA SS

Resistente: Valsts ieņēmumu dienests (Amministrazione tributaria dello Stato, Lettonia)

Il caso

Il direttore della Nodokļu kontroles pārvalde (Ispettorato fiscale, Lettonia) del Valsts ieņēmumu dienests (Amministrazione tributaria dello Stato) ha inviato alla società ricorrente una richiesta di informazioni con la quale la invitava, sulla base dell'articolo 15, paragrafo 6, della legge sulle imposte e tasse, a rinnovare l'accesso del VID alle informazioni relative ai numeri di telefono degli inserzionisti e ai numeri di telaio dei veicoli che figuravano negli annunci pubblicati sul portale [www.ss.com](#), gestito dalla ricorrente, nonché a fornire informazioni sugli annunci pubblicati nella sezione «Autoveicoli» del menzionato portale nel periodo compreso tra il 14 luglio e il 31 agosto 2018, in un formato che consentisse di filtrare e selezionare i dati (link e testo dell'annuncio, marca del veicolo, modello, numero di telaio, prezzo, numeri di telefono del venditore).

A fronte di tale richiesta la ricorrente ha presentato un reclamo dinanzi al direttore generale del VID contestandone la legittimità perché non giustificata dalla legge e non conforme al principio di proporzionalità, né al principio di minimizzazione del trattamento di dati personali, sanciti dall'RGPD al cui rispetto il VID, in qualità di titolare del trattamento, è tenuto.

Con decisione del 30 ottobre 2018 il VID ha respinto detto reclamo, affermando di essere responsabile della riscossione e del controllo di imposte, tasse e altri tributi e di essere tenuta per legge, nell'ambito di tali funzioni, a vigilare sulle attività economiche e finanziarie delle persone fisiche e giuridiche al fine di garantire che siano effettuati i versamenti e di essere autorizzata al trattamento dei dati personali, ricorrendo i presupposti di cui al RGPD.

Con sentenza del 21 maggio 2019, l'Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale) ha respinto il ricorso, in quanto ha considerato fondata, in sostanza, l'argomentazione esposta dalla convenuta, secondo cui non possono imporsi restrizioni alla quantità di informazioni alle quali l'Amministrazione tributaria può accedere in relazione a qualsiasi persona, salvo qualora si ritenga che le informazioni in questione non siano conformi agli obiettivi dell'amministrazione tributaria.

La ricorrente ha interposto appello avverso detta sentenza.

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

1) Se i requisiti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati debbano essere interpretati nel senso che una richiesta di informazioni emessa dall'Amministrazione tributaria, come quella di cui al presente procedimento, con la quale si chiede di fornire informazioni contenenti una notevole quantità di dati personali, debba soddisfare i requisiti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati (in particolare dal suo articolo 5, paragrafo 1).

2) Se i requisiti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati debbano essere interpretati nel senso che l'Amministrazione tributaria può derogare all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento, sebbene la normativa vigente nella Repubblica di Lettonia non conferisca siffatta facoltà a detta Amministrazione.

3) Se, nell'interpretare i requisiti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati, si possa ritenere esistente nella fattispecie un obiettivo legittimo tale da giustificare l'obbligo, imposto mediante una richiesta di informazioni come quella di cui al presente procedimento, di fornire tutti i dati richiesti in una quantità e per un periodo di tempo non delimitati, senza che sia prevista una data finale per l'esecuzione di detta richiesta di informazioni.

4) Se, nell'interpretare i requisiti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati, si possa ritenere che esista un obiettivo legittimo tale da giustificare l'obbligo, imposto mediante una richiesta di informazioni come quella di cui al presente procedimento, di fornire tutti i dati richiesti, anche qualora nella richiesta di informazioni non sia indicata (o sia indicata in modo incompleto) la finalità della comunicazione delle informazioni.

5) Se, nell'interpretare i requisiti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati, si possa ritenere che esista un obiettivo legittimo tale da giustificare l'obbligo, imposto mediante una richiesta di informazioni come quella di cui al presente procedimento, di fornire tutti i dati richiesti anche qualora, di fatto, ciò riguardi incondizionatamente tutti gli interessati che hanno pubblicato annunci nella sezione «Autoveicoli» di un portale.

6) Quali criteri debbano applicarsi per verificare se l'Amministrazione tributaria, agendo come titolare del trattamento, garantisca debitamente la conformità del trattamento dei dati (compreso l'ottenimento delle informazioni) ai requisiti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

7) Quali criteri debbano applicarsi per verificare se una richiesta di informazioni come quella di cui al presente procedimento sia debitamente motivata e occasionale.

8) Quali criteri debbano applicarsi per verificare se il trattamento dei dati personali sia effettuato nella misura necessaria e in modo compatibile con i requisiti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

9) Quali criteri debbano applicarsi per verificare se l'Amministrazione tributaria, agendo come titolare del trattamento, garantisca la conformità del trattamento dei dati ai requisiti previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati (responsabilità proattiva).

La normativa europea di riferimento

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

L'interesse a livello europeo

Si pone il problema se esista un obiettivo legittimo tale da giustificare la richiesta di dati in una quantità e per un periodo di tempo non delimitati, senza che sia indicato lo scopo del trattamento di tali dati e in relazione ad un gruppo non specificato di interessati, e su quali siano i criteri che consentono di determinare se l'Amministrazione tributaria, agendo come titolare del trattamento, garantisca la conformità del trattamento dei dati ai requisiti previsti da detto regolamento, in particolare per quanto riguarda la legittimità, il carattere occasionale, le finalità, la portata e la forma del trattamento dei dati.

In assenza di atti normativi contenenti criteri specifici in base ai quali possa valutarsi se il titolare del trattamento garantisca debitamente il rispetto dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'RGPD (responsabilità proattiva) di una normativa nazionale, occorre determinare i criteri sulla base dei quali deve valutarsi se la richiesta di informazioni formulata dall'Amministrazione tributaria rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e se la richiesta di informazioni possa essere considerata necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico dell'Unione e della Lettonia nei settori fiscale e di bilancio.

...e l'interesse nazionale

La questione è di estrema attualità, in considerazione delle recenti pronunce del Consiglio di Stato in materia di accesso ai dati detenuti dall'amministrazione tributaria. E', infatti, evidente che, una volta che l'amministrazione tributaria abbia acquisito i dati personali per perseguire proprie finalità, gli stessi possono poi essere oggetto di istanze da parti di soggetti terzi, con conseguente necessità di operare un bilanciamento tra le garanzie sul trattamento dei dati personali e gli interessi perseguiti dai richiedenti l'accesso.

L'Adunanza Plenaria, con la sentenza del 25 settembre 2020, n. 19, ha affermato i seguenti principi: *“Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della*

legge n. 241/1990”; “L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia”.

Da ultimo, con l’ordinanza n. 7514 del 30 novembre 2020, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha sottoposto all’Adunanza Plenaria la questione riguardante la definizione dei poteri che spettano all’Agenzia delle entrate, per valutare la sussistenza o meno del diritto di accesso, di fronte ad un’istanza, con cui, ai sensi dell’art. 24 comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’accedente chiede l’ostensione di una determinata documentazione fiscale relativa a terzi, stabilmente detenuta dall’Agenzia delle entrate, la cui conoscenza si affermi necessaria per curare o per difendere in giudizio gli interessi giuridici dell’istante.